

TI_GERICHTE 52.1998.56 vom 3. Juni 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-06-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.56

FR: TI_GERICHTE 52.1998.56 du 3 juin 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.56 del 3 giugno 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Perciò il Tribunale cantonale amministrativo statuisce sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello che dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmM), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmM in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).

3. 3.1. La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente deve essere revocata, se il conducente ha guidato in stato di ebbrezza (art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr). La durata della revoca della licenza di condurre e della licenza per allievo conducente è stabilita secondo le circostanze; tuttavia essa deve essere di almeno un anno se, entro cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza per aver guidato in stato di ebbrezza, il conducente ha di nuovo guidato in tale stato (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr). La revoca della licenza a scopo di ammonimento si prefigge di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve considerare la gravità della colpa commessa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

3.2. Nel caso del ricorrente la revoca della licenza di condurre è obbligatoria ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. b LCStr. Per il fatto che ha circolato in stato di ebbrezza dopo meno di cinque anni dalla scadenza di una revoca per medesimo reato la sua durata deve essere di almeno un anno (art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr). Per principio dunque la risoluzione impugnata non può essere annullata e quindi la domanda principale del ricorrente deve essere respinta. Rimane invece da esaminare se una revoca di complessivi 20 mesi (quelli già scontati e quelli ancora previsti della risoluzione impugnata) sia nel caso concreto adeguata.

4. 4.1. Il ricorrente ha sottolineato di non essere un alcolizzato cronico. Tale circostanza, debitamente documentata dai certificati

medici agli atti, non può però giovargli. Egli è infatti stato oggetto di una revoca a scopo di ammonimento, inflittagli perché si è reso colpevole di circolazione in stato di ebbrietà. In tale evenienza la revoca è intesa a correggere il conducente resosi colpevole e a dissuaderlo dal commettere nuove violazioni (art. 30 cpv. 2 OAC). Poco importa dunque che l'amministrato sia o meno dedito al vizio del bere cronicamente. Rilevante è soltanto che egli si è posto al volante in stato di ebbrietà, quand'anche, ciò che non è però qui il caso, per una sola volta. Che tale fosse lo stato del ricorrente al momento del fermo è incontestabilmente dimostrato dai risultati della prova dell'alito e del prelievo del sangue. Diversa è invece la situazione nel caso della revoca di sicurezza, dove lo scopo perseguito è quello di proteggere la circolazione da conducenti non idonei, tra gli altri anche perché affetti da alcolismo (art. 30 cpv. 1 OAC). In tal caso è necessario che sussista l'inidoneità del conducente alla guida per affezione cronica.

4.2. Poiché al conducente resosi colpevole di un'infrazione alla LCStr possa essere revocata la licenza di condurre a scopo di ammonimento occorre che egli abbia agito colpevolmente. Il ricorrente ha sostenuto che nel suo caso lo stato di ebbrietà è soltanto la causa secondaria della violazione. In sede penale è stato ritenuto credibile, sulla base degli atti processuali e delle dichiarazioni dell'accusato, che aveva avuto inizialmente l'intenzione di rientrare a piedi al proprio domicilio e che durante il trasferimento a piedi si è procurato cadendo la ferita, per cui in stato di parziale incoscienza ha modificato in suoi iniziali intendimenti ritornando sui suoi passi mettendosi quindi alla guida della sua Jeep (sentenza del Presidente delle Assise Correzionali di _____, 7 ottobre 1997, pag. 6). Ciò posto, il giudice penale ha comunque concluso che il reato di circolazione in stato di ebbrietà è stato senz'altro commesso, pur in uno stato di parziale e scemata responsabilità (sentenza pag. 7). Tali accertamenti di fatto contenuti nella decisione penale cresciuta in giudicato fanno stato anche per l'autorità amministrativa (DTF 121 II 217 e segg.). Orbene la durata complessiva della revoca di 20 mesi, anche considerando una scemata responsabilità, non appare sproporzionata. Non va infatti dimenticato che il ricorrente non è nuovo a questo tipo di reato, e quella in esame è la quarta revoca inflittagli per circolazione in stato di ebbrietà. In circostanze normali, anzi, visti questi precedenti, la durata sarebbe di certo stata anche più lunga. Di certo, il ricorrente non gode di buona reputazione quale conducente, atteso che a suo carico risultano registrati oltre alle predette revoche, ulteriori tre ammonimenti e due revoche per eccesso di velocità.

4.3. Nemmeno può essere riconosciuta al ricorrente la necessità professionale a disporre della licenza di condurre. Secondo costante giurisprudenza un tale bisogno va ammesso con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (nel caso di autisti di professione, conduttori di tassi, ecc.) o quando il fatto di non potere guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti o costi rilevanti, tali da ritenere la misura sproporzionata (R. Schaffauser, *Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts*, vol. III, pag. 283 e segg. nota 2441 e segg.; Bussy/Rusconi, *Code suisse de la circulation routière, Commentaire*, ad art. 17 c pv. 2 LCStr, pag. 219, n. 1.2). Ciò non è il caso nella fattispecie in esame, considerato anche che il ricorrente non ha nemmeno reso verosimili, con documentazione concludente, le sue allegazioni. In ogni caso, non essendo nuovo a revoche della licenza di circolazione, per quanto di durata inferiore, non sembra abbia subito in passato conseguenze negative sulla possibilità di esercitare la sua professione.

5. Tutto ben ponderato, la decisione censurata deve essere confermata. Con il che il ricorso va respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d LCStr, 30 cpv. 2 OAC, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 31, 43, 47, 60, 61 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.